

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTI, CIABURRO, GALANTINO, LUCASELLI, OSNATO, ROTELLI,
SILVESTRONI, VINCI**

Modifica all'articolo 12-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di effetti dell'omologazione del piano del consumatore nel procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Presentata il 21 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di colmare un grave *vulnus* presente nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, cosiddetta « legge salva suicidi ».

La cronaca giudiziaria sta evidenziando, sempre più spesso, dei trattamenti sperequati nel territorio nazionale dovuti alla lacunosa formulazione testuale della normativa che ne determina un'applicazione concreta sostanzialmente ancorata all'interpretazione giurisprudenziale.

La legge salva suicidi, infatti, è nata dalla necessità di evitare veri e propri atti di suicidio da parte di coloro che, versando nella definitiva incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni nonostante tutti gli sforzi, si trovano nella impossibilità oggettiva di adempierle. La citata normativa

rappresenta un'ancora di salvezza per coloro che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. La procedura in essa prevista, se favorevolmente conclusa, determina la possibile rinegoziazione dei crediti, previo intervento e supervisione da parte di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e, naturalmente, del giudice.

L'omologazione del piano del consumatore da parte del giudice conduce alla fase iniziale della procedura che prevede il pagamento di rate commisurate alle disponibilità del consumatore, il quale in tal modo è in grado di fare fronte al pagamento dei debiti, così rinegoziati. Tuttavia, l'omologazione giudiziale del piano non pone il debitore-consumatore al riparo da eventuali

azioni di accertamento o monitorie da parte del creditore anche allorquando il debitore stia – da anni e regolarmente – onorando il piano stesso. La lacuna normativa, infatti, comporta che possa essere emesso comunque un decreto ingiuntivo per il 100 per cento dell'ammontare del credito dovuto, nonostante lo stesso sia stato ammesso nel piano e rinegoziato a quote inferiori.

Tale situazione, da un lato, contrasta con la motivazione che ha spinto il legislatore a emanare la legge salva suicidi e, dall'altro lato, rappresenta una minaccia per il debitore-consumatore per l'intera durata di esecuzione del piano. A ciò si aggiunge, inoltre, la circostanza che la successiva iscrizione del decreto ingiuntivo comporta un ulteriore aggravio di spese a carico dello stesso consumatore.

La criticità richiamata deriva dal tenore del comma 1 dell'articolo 12-ter della citata legge n. 3 del 2012 secondo cui: « dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ». Tale disposizione, infatti, non estende il divieto anche alle azioni di accertamento e di condanna funzionali e prodromiche all'emissione di un titolo giudiziale, nella specie, il decreto ingiuntivo nell'ambito dell'azione monitoria.

Tale *vulnus* determina un'applicazione della normativa non uniforme nel territorio italiano, dando vita a pronunce giurisprudenziali discordi. Alcuni tribunali, come il tribunale ordinario di Como con la sentenza n. 295 dell'11 marzo 2022 (n.r.g. 3296/19), emettono decreti ingiuntivi e rigettano i tentativi di opposizione sostenendo che la disciplina di cui al citato articolo 12-ter, comma 1, si limita a prevedere che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ma non estende il divieto all'esercizio di azioni di accertamento e di condanna prodromiche al procurarsi un

titolo giudiziale. Altri tribunali, come il tribunale ordinario di Ascoli Piceno con la sentenza n. 497 del 1° luglio 2021 (n.r.g. 1285/14), perseguono, nei fatti, lo spirito sostanziale della legge, statuendo che: « nessuna domanda può essere proposta dall'originario creditore nei confronti del soggetto che ha concluso con esito favorevole la procedura *ex* articolo 6 della legge 3/12 » e revocando, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso nonché condannando il creditore per lite temeraria.

Occorre, pertanto, superare tale criticità al fine di evitare, in primo luogo, che la *ratio* originaria della legge salva suicidi sia frustrata e, in secondo luogo, che l'applicazione concreta della legge dia luogo alla violazione del principio di eguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, suscettibile di essere leso qualora debitori-consumatori ammessi al piano del consumatore omologato vengano trattati in modo diverso nel territorio nazionale in base alla diversa interpretazione degli effetti delle disposizioni della citata legge n. 3 del 2012 da parte del giudice. Tale disparità di trattamento si verifica, infatti, nei casi in cui, in alcune giurisdizioni, un consumatore ammesso al piano veda emettere un decreto ingiuntivo a suo carico per un credito oggetto del piano medesimo, mentre, in altre giurisdizioni, un altro consumatore si veda negare l'emissione del decreto ingiuntivo o revocare quello emesso da parte di un giudice più lungimirante che applichi la disposizione in base allo spirito sostanziale della norma.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la presente proposta di legge modifica l'articolo 12-ter della citata legge n. 3 del 2012 estendendo gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore previsti al comma 1, ossia il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive individuali, anche alle azioni monitorie individuali, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione e di tutelare il debitore-consumatore ammesso al piano, garantendo un eguale trattamento in tutto il territorio italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o azioni monitorie individuali ».



18PDL0185360